

Segnalazioni di illecito - whistleblower

Con l'art. 1, c. 51, la Legge 190/2012 disciplina il c.d. *whistleblowing*, cioè la segnalazione di condotte illecite da parte del lavoratore (*whistleblower* - letteralmente "soffiatore nel fischietto") che ne è venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro all'interno dell'Ente.

CIS srl nell'ambito del Modello ex D.Lgs. 231/01 – che è esteso anche a Cisenergy srl -, ha previsto alcuni canali per consentire la comunicazione da e verso l'O.d.V., sia relativamente ai dipendenti che ai soggetti esterni alla Società creando una casella istituzionale di posta elettronica (odv231@cis-info.it), a cui far confluire eventuali segnalazioni garantendo la tutela del 'whistleblower'.

Tale presidio sarà quindi organizzato in condivisione con il Responsabile della Prevenzione della Corruzione.

L'identità del segnalante verrà in ogni caso protetta, garantendosi l'anonimato dello stesso, salvo i casi in cui, in seguito a disposizioni di legge speciale, l'anonimato non possa essere opposto (ad es. in caso di indagini penali, tributarie o amministrative, ispezioni, ecc.).